

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

**la Regione Puglia e Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
per la realizzazione delle attività previste nella Scheda progetto**

**“Monitoraggio tecnico delle aree ASI per l’infrastrutturazione, l’efficientamento e
l’attrazione degli investimenti”**

PREMESSO CHE

- Le parti sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici che hanno trovato ampia convergenza nell’oggetto del presente Accordo, come meglio verrà esplicitato nel seguito.
- I Consorzi per le aree di Sviluppo industriale pugliesi attualmente ordinati secondo la Legge Regionale del 08 marzo 2007, n. 2, rivestono un ruolo rilevante nella politica di sviluppo industriale dell’intera Regione.
- Il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA”, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di exploration e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico.
- Con L.R. n. 41 del 2 novembre 2017 la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei casi previsti dal co.5, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. Lo stesso articolo assegna all’Agenzia svariati compiti, fra i quali supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale, assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale

in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale, promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale, supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale.

- Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1974/2020 del 07/12/2020 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”, si è proceduto a confermare le Agenzie Regionali strategiche, costituite in vigenza del precedente modello organizzativo (MAIA), fra cui l’Agenzia ASSET Puglia.
- Con D.G.R. 2153/2016 e D.G.R. 1611/2017 la Giunta regionale approvando lo schema di accordo tra Regione Puglia e ASSET ha inteso approfondire e sviluppare le linee di intervento in tema di merci e logistica attraverso la redazione del Piano delle Merci e della Logistica, la cui fase di approvazione è in conclusione.
- L’ASSET ha svolto un ruolo di supporto tecnico al Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia affiancando la commissione di valutazione, nell’ambito dell’Avviso pubblico a favore degli Enti locali (D.D. 160/155 del 18.07.2019) per l’attribuzione delle aree residue e non assegnate, nella verifica circa l’assenza di vincoli sulle aree candidate, la consistenza e le caratteristiche delle aree stesse. In continuità con il lavoro finora svolto, è opportuno che l’Agenzia cooperi con la Regione Puglia per sostenere le fasi di monitoraggio tecnico delle aree ZES nel loro complesso, nella costruzione di un sistema di comunicazione e marketing delle stesse che parta dalla caratterizzazione delle aree e dei relativi servizi per offrire gli strumenti idonei ad accompagnare la fase di attuazione delle ZES favorendo l’attrazione degli investimenti.
- L’ASSET ha già svolto un ruolo di supporto tecnico al Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia nell’attività di “Monitoraggio Tecnico ZES” attraverso un accordo di cooperazione tra le parti approvato con D.G.R. n. 648/2021.
- L’insediamento industriale sul territorio regionale risulta essere un’attività strategicamente rilevante e necessita di competenze specialistiche e risorse dedicate.
- Con DGR n. 678 del 11/05/2022 è stato promosso il percorso amministrativo affinché si possa provvedere alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e alla preparazione dei lotti insistenti sulle aree previste nei Piani territoriali e di sviluppo dei Consorzi ASI, in modo da rendere disponibili in tempi brevi tali aree di espansione, già predisposte ad ospitare insediamenti sia di grande che di piccola e media dimensione. Con la medesima

DGR è stato dato mandato alla Sezione Competitività di effettuare una ricognizione puntuale delle aree di potenziale espansione industriale già così classificate negli strumenti urbanistici all'interno dei piani ASI, verificando secondo parametri oggettivi l'appetibilità delle stesse per futuri insediamenti industriali di grandi dimensioni, rinviando a successiva delibera l'approvazione di un programma complessivo regionale di infrastrutturazione di siffatte aree con il reperimento delle risorse necessarie ad avviare nel concreto tale programma.

- la Sezione Competitività, con riferimento agli interventi “FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” – Procedura negoziata per la selezione ed il finanziamento di Strategie Integrate di Riqualificazione delle Aree Industriali (SIRAI) regionali”, nel mese di giugno ha chiesto ad ASSET la disponibilità ad effettuare una verifica dei relativi progetti, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e di affiancamento nei confronti dei cinque Consorzi ASI pugliesi.
- in continuità con la collaborazione già in precedenza sperimentata, il Dipartimento Sviluppo Economico ha richiesto ad ASSET la disponibilità ad elaborare un piano di attività finalizzato a supportare le strutture del Dipartimento nel monitoraggio tecnico delle aree di sviluppo industriale, per un'efficiente ed efficace completamento dei progetti di adeguamento infrastrutturale, per formulare una proposta di revisione dell'articolazione delle ASI, in linea con gli aggiornamenti normativi in corso.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- Con nota PEC del 9 agosto 2022, acquisita agli atti della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione prot. n. 160/2712 del 09.08.2022, ASSET ha provveduto a trasmettere una scheda progettuale denominata “*Monitoraggio tecnico delle aree ASI per l'infrastrutturazione, l'efficientamento e l'attrazione degli investimenti*”.

CONSIDERATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all'art. 15 che: “*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- la delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 567 del 31.05.2017 su “Convenzione quadro tra Ministero della Giustizia e Conferenza

dei Rettori delle Università italiane – misure di attuazione - adozione di modelli convenzionali dei rapporti negoziali – richiesta di parere del Ministero della Giustizia” ribadisce quanto già affermato dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, nonché la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;*
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dal dott. Giuseppe Pastore, in qualità di Dirigente della Sezione Competitività domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla via Lungomare Nazario Sauro

E

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (in seguito "ASSET"), con sede in Bari alla via G. Gentile 52 – C.F. 93485840727 – legalmente rappresentata dal Direttore generale ing. Raffaele Sannicandro, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ASSET;

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo di cooperazione)

1. La Regione Puglia e ASSET concordano di cooperare per la realizzazione di quanto descritto nel documento "Scheda attività" che, allegato "A" del presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le attività oggetto del presente accordo costituiscono un reciproco vantaggio per la Sezione Competitività del Dipartimento regionale Sviluppo economico e per l'Agenzia. In particolare la Sezione Competitività potrà acquisire un quadro chiaro e puntualmente definito di tutte le aree all'interno dei perimetri dei Consorzi ASI e di ulteriori aree idonee all'inserimento, essenziale ai fini di un'attività di sviluppo dei settori strategici di sviluppo imprenditoriale della Regione. L'agenzia, in piena coerenza con la propria mission potrà consolidare il quadro di conoscenze, raccolta dati, monitoraggio e analisi, essenziali nell'attività di supporto strategico a tutte le strutture regionali per la pianificazione, e supporto alla progettazione delle infrastrutture per l'assetto strategico del territorio.
3. Le attività oggetto dell'accordo sono propedeutiche alla definizione delle politiche di sviluppo industriale della Regione, sulle quali incide, in modo significativo, la capacità del territorio di dotarsi di adeguate infrastrutture logistiche, di viabilità e trasporto attualmente in fase di adeguamento e potenziamento, con un coinvolgimento diretto dell'agenzia a supporto delle scelte strategiche della regione.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) la Regione Puglia
 - supervisiona e coordina il processo di attuazione dell'intervento;
 - definisce le priorità strategiche dell'iniziativa;
 - contribuisce alla diffusione dell'iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
 - favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con gli stakeholder interessati dall'intervento;

- mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi.

b) ASSET

- assicura l'attuazione dell'intervento;
- mette a disposizione la propria expertise, sia con personale interno che avvalendosi di collaboratori, società, organismi e consulenti scelti che saranno selezionati e contrattualizzati con le procedure previste dalla normativa vigente, per assicurare attività di monitoraggio tecnico, supporto conoscitivo, monitoraggio in itinere e divulgazione;
- predisporre report tecnici;
- redige report periodici di rendicontazione dei costi sostenuti per l'attuazione dell'intervento.

Art. 4

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di 18 mesi, ulteriormente prorogabili all'esito delle attività di monitoraggio e valutazione. La proroga delle attività potrà eventualmente contemplarne la rimodulazione e/o l'ampliamento anche sulla base dei risultati conseguiti ed eventuali ulteriori fabbisogni.

Art. 5

(Modalità di svolgimento dell'accordo)

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Le parti condivideranno il raggiungimento degli obiettivi intermedi e valuteranno i necessari aggiornamenti per il conseguimento delle finalità generali dell'accordo.

Art. 6

(Comitato di indirizzo)

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito il Comitato di indirizzo composto da:
 - o Per la Sezione Competitività: dal Dirigente della Sezione Competitività, o suo delegato;
 - o Per ASSET: dal referente di progetto di cui al successivo articolo 12.
2. Il Comitato provvede a:

- svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
- monitorare l'espletamento delle azioni previste dall'intervento;
- approvare eventuali modifiche al Piano operativo delle attività.

Art. 7

(Risorse finanziarie)

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ASSET per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ASSET risorse finanziarie pari ad euro € 300.000,00 (trecentomila/00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
2. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
 - a. un'anticipazione iniziale pari al 40%, dell'importo complessivo pianificato, previa comunicazione di avvio dell'attività stessa;
 - b. pagamento intermedio pari al 50% dell'importo complessivo pianificato, a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti per un importo almeno pari all'anticipazione di cui al precedente punto, oltre che alla trasmissione delle procedure di affidamento degli eventuali incarichi;
 - c. Il 10% residuo a saldo, al termine delle attività e previa presentazione al Comitato di indirizzo della relazione finale sulle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute).
3. Le Parti devono predisporre una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.

ART. 8

(Responsabilità verso i terzi e i dipendenti)

1. L'ASSET prende atto che la Regione non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assenti nei confronti dei terzi faranno capo ad ASSET. Pertanto, la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dall'ASSET in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dall'ASSET Puglia.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti, l'ASSET si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile a lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui l'ASSET si sia avvalsa per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2.
4. Le parti convengono espressamente che l'ASSET dovrà rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento dell'incarico la durata della presente convenzione.
5. L'ASSET si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione delle attività alla stessa affidate.
6. Restano completamente a carico dell'ASSET le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.

ART. 9

(Controlli)

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.
2. ASSET è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
3. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Puglia potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 10

(Recesso)

1. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Articolo 11

(Revoca della contribuzione finanziaria)

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui ASSET incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente convenzione, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento ASSET comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'incarico.
3. Nel caso di revoca ASSET è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico di ASSET tutti gli oneri relativi.
4. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico di ASSET.

Art. 12

(Tracciabilità)

1. È fatto obbligo ad ASSET di applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 13

(Referenti)

1. Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 14

(Clausola di riservatezza)

1. Le Parti si obbligano a non divulgare, diffondere o comunicare a soggetti non autorizzati in qualsiasi modo o forma, direttamente o indirettamente, e a mantenere riservati, tutti i dati e le informazioni relative a stati, fatti, persone di cui verranno a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione.
2. Tali dati e informazioni dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente

necessari allo svolgimento delle attività affidate, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

3. La Regione Puglia autorizza ASSET ad utilizzare i dati e i risultati scientifici elaborati nell'esecuzione delle attività affidate esclusivamente per fini istituzionali e comunque per scopi rientranti nelle finalità istituzionali di ASSET.

Art. 15

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore.
3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 16

(Disposizioni generali e fiscali)

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Le Parti convengono che il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, venga registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.
4. È inoltre esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Puglia

ASSET

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012

Il presente allegato si compone di n. 12 facciate

Il Dirigente della Sezione

Giuseppe Pastore